




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0004930/18-04-2024



LEX 11

10700

2.17.2

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
dott. Antonio Mazzeo
SEDE

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell'art. 173 del Regolamento Interno.

OGGETTO: in merito al **Direttore Generale di Sviluppo Toscana S.p.a.**

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Visti,

il D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;

la l.r. 21 maggio 2008, n. 28 e ss.mm.ii ad oggetto “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.”;

la l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 “Norma in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.”;

il D.P.G.R. n. 124 del 11 Giugno 2012 ad oggetto “Sviluppo Toscana s.p.a. Nomina amministratore unico”;

il DPGR n. 52 del 24 Marzo 2015 ad oggetto “Sviluppo Toscana s.p.a. Nomina amministratore unico”;

il DPGR n. 83 del 8 Maggio 2018 ad oggetto “Sviluppo Toscana s.p.a. Nomina amministratore unico”;

il DPGR n. 187 del 30 Luglio 2021 ad oggetto “Sviluppo Toscana s.p.a. Nomina amministratore unico”;

la DGR del 13 marzo 2023, n. 243 “Modifiche allo statuto della società Sviluppo Toscana s.p.a. - acquisizione parere della commissione consiliare ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 20/2008”;

il DPGR n. 139 del 9 Agosto 2023 ad oggetto “Sviluppo Toscana s.p.a. Nomina del Consiglio di Amministrazione”;

lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A..

Premesso che,

Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione Toscana che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 28 del 21 Maggio 2008. La Società, con sede legale a Firenze, ha un capitale di circa quindici milioni di euro e cinque sedi localizzate sul territorio regionale (Firenze, Massa, Livorno, Venturina, Prato), tra cui due incubatori di impresa (Massa, Venturina). Sviluppo Toscana è una società "in house" della Regione Toscana ed opera prevalentemente a supporto di quest'ultima e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing", nel quadro delle politiche di programmazione regionale.

Considerato che,

l'art. 6 della l.r. 28/2008, sino al momento della modifica avvenuta con la l.r. 1/2023, prevedeva come organi sociali il collegio sindacale - composto da tre membri effettivi - e l'amministratore unico con funzioni di direzione generale. Tutte nomine spettanti alla Giunta regionale;

con DPGR n. 124 dell'11 giugno 2012 viene nominato amministratore unico con funzioni di direzione della società il Dott. Orazio Figura. Il suo incarico ha la durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2014;

dalla lettura del DPGR n. 52 del 24 marzo 2015 emerge che "la durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea della società nel rispetto di quanto previsto dallo statuto di Sviluppo Toscana S.p.A., nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile." Con il Decreto viene nominato amministratore unico con funzioni di direzione il Dott. Orazio Figura. Inoltre, il Decreto prevede che "l'incarico sarà regolato da un contratto di diritto privato in seguito alle determinazioni dell'assemblea della società in merito alla durata dell'incarico e al relativo trattamento economico.";

con DPGR n. 83 dell'8 maggio 2018 viene nominato nuovamente amministratore unico con funzioni di direzione il Dott. Orazio Figura poiché in risposta all'avviso è pervenuta unicamente la sua candidatura. Inoltre, il decreto prevede che "l'incarico sarà regolato da apposito contratto di diritto privato in seguito alle determinazioni dell'assemblea della società in merito alla durata dell'incarico e al relativo trattamento economico.";

l'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 introduce una deroga all'applicazione delle limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 bis, della l.r. 5/2008 a decorrere dall'approvazione del bilancio di Sviluppo Toscana s.p.a. relativo all'anno 2020;

dalla lettura del DPGR n. 187 del 30 luglio 2021 emerge che il dottor Orazio Figura, operativo in regime di prorogatio dalla data di approvazione del bilancio consuntivo 2020, è confermato nell'incarico di amministratore unico a seguito di valutazione dei curriculum presentati. Nel decreto è evidenziato che il citato Figura ha ricoperto l'incarico per più mandati consecutivi con durata complessiva superiore a nove anni, elemento che spinge la II Commissione consiliare, nella seduta del 27 luglio 2021, a

esprimere parere favorevole alla sua nomina “a condizione che l’incarico venga attribuito per la durata di un anno”, durata massima consentita per evitare il superamento dei 10 anni di permanenza al vertice della società;

l’evoluzione che Sviluppo Toscana ha avuto negli anni ha comportato una maggiore articolazione organizzativa necessitando di un passaggio da società amministrata da un Amministratore Unico facente funzione di Direttore ad un assetto indirizzato da un Consiglio di Amministrazione. Il nuovo assetto prevede anche una nuova figura, quella del Direttore Generale, introdotta con l’art. 6 bis 1 della l.r. 1/2023 la quale modifica la l.r. 28/2008. L’individuazione della posizione è prevista tramite un’apposita procedura di selezione da parte della Società stessa sulla base di alcuni requisiti;

la DGR del 13 marzo 2023, n. 243 “Modifiche allo statuto della società Sviluppo Toscana s.p.a. - acquisizione parere della commissione consiliare ai sensi dell’art. 10, comma 2, della l.r. 20/2008”. Lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A. viene approvato con parere favorevole a maggioranza della Seconda commissione consiliare competente per materia del 31 marzo 2023;

il comma 6 dell’art. 8 dello Statuto così come dalle sopracitate modifiche, dispone che “Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. Oltre al Direttore Generale, l’organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti”;

il DPGR n. 139 del 9 agosto 2023 con il quale viene designato il Consiglio di Amministrazione, nella narrativa dell’atto riporta che “l’incarico di Amministratore Unico con funzioni di direzione conferito al Dr. Orazio Figura con D.P.G.R. n.187 del 30 luglio 2021 è giunto a termine in data 8 luglio 2023, decorsi sessanta giorni dall’approvazione del nuovo Statuto societario, e che pertanto il Dr. Figura sta operando in regime di prorogatio, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del D.lgs 175/2016”;

il comma 3 dell’art. 6 bis 1, inserito nella l.r. 28/2008 dalla l.r. 1/2023, dispone che “nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione neo insediato può conferire un incarico professionale di Direttore generale di durata non superiore a sei mesi, nel rispetto dei requisiti e con i limiti di compenso di cui al presente articolo”. Tale incarico sarebbe stato conferito al Dott. Orazio Figura.

Considerato inoltre che,

la posizione del Direttore Generale risulterebbe ancora vacante dopo un primo tentativo di nomina non andato a buon fine poiché dei tre candidati venne individuato l’unico senza requisiti;

a quanto consta, nel febbraio 2024 il Dott. Figura è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di Istitore senza una specifica qualifica del ramo aziendale o della sede secondaria.

Osservato che,

l’art. 13 comma 5 della l.r. 5/2008 dispone che “Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia permanenza presso

enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni”;

l'articolo 2203 “Preposizione institoria” del Codice Civile dispone che “è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa”;

l'art. 35 del D.lgs n. 165/2011 dispone che “l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”;

la Corte suprema di Cassazione con Ordinanza n. 89 del 3 gennaio 2023 afferma che, nelle società a partecipazione pubblica, la selezione del personale – incluso quello dirigenziale – deve essere preceduta dall'esperimento di procedure concorsuali.

Preso atto che,

ad oggi nel sito web della Società la posizione di Direttore Generale è ancora vacante, mentre è ricoperta la posizione di Direttore Operativo nella persona del Dott. Figura, pur non essendo tale posizione prevista in nessun atto se non nell’aggiornamento del Piano Industriale per il biennio 2024/2025 presentato alla Giunta, prevedendo il compenso per il Direttore Operativo di euro 110.000,00 annui;

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il Presidente e la Giunta regionale per conoscere

le azioni che intendono intraprendere per dotare Sviluppo Toscana di una *governance* adeguata all’importanza dell’Ente e migliorare l’efficienza dello stesso; se è ritenuta necessaria la posizione di institore nell’organigramma della società, e in caso affermativo se l’assunzione del dottor Figura in tale posizione è avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa, e se si ritiene opportuno che l’eventuale assunzione della carica di direttore generale da parte del dottor Figura non configuri una violazione della norma regionale relativa alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi, e infine a quanto ammonta la retribuzione prevista per l’institore e se, una volta in carica il direttore generale si ritiene necessaria la figura dell’institore o direttore operativo.

I Consiglieri,


Elena Meini


Massimiliano Baldini


Marco Landi